



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal
Systems: Society, Environment, Cultures



ANNALI 2016 – ANNO IV (ESTRATTO)

NICOLA PIGNATELLI

L'interesse legittimo costituzionale ad un edificio di culto: il caso lombardo innanzi alla
corte costituzionale

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,
Nicola Triggiani, Umberto Violante

COMITATO REDAZIONALE

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Patrizia Montefusco,
Maria Rosaria Piccinni, Adriana Schiedi

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://www.annalidipartimentojonico.org>

Nicola Pignatelli

L'INTERESSE LEGITTIMO COSTITUZIONALE AD UN EDIFICIO DI CULTO:
IL CASO LOMBARDO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE¹

ABSTRACT	
Il saggio, prendendo spunto da <i>un</i> processo costituzionale, in cui il Governo ha impugnato la normativa regionale lombarda sull'edilizia di culto, approfondisce le problematiche costituzionali relative al rapporto tra pianificazione urbanistica e libertà di culto, indagando la consistenza giuridica di tale libertà, innanzi al potere pubblico, quale interesse legittimo costituzionale plurisoggettivo, e la competenza legislativa a disciplinare tale materia. Il lavoro si chiude con un'analisi sintetica relativa al contributo della Corte costituzionale con la sentenza 24.3.2016 n. 63 nel suddetto giudizio.	The essay, inspired by a constitutional trial in which the Government appealed the Lombard regional statute about religious building, deepens the constitutional issues related to the relationship between urban planning and freedom of worship, with particular regard to the relationship between freedom of worship and religious freedom, its legal nature as a multi-person constitutional legitimate interest, and the legislative power to regulate this matter. At the conclusion, the essay addresses a brief analysis on the contribution of the Constitutional Court case No. 63/2016, which was given in the mentioned trial.
Libertà religiosa – edilizia di culto – interessi legittimi	Freedom of worship - religious building - legitimate interest

SOMMARIO: 1. Il caso: l'impugnazione da parte del Governo della legge regionale della Lombardia in materia di edilizia di culto – 2. Il diritto costituzionale ad un bene immobile destinato al culto come presupposto fisico del diritto costituzionale di libertà religiosa – 3. Il diritto costituzionale ad un bene immobile destinato al culto come interesse legittimo costituzionale plurisoggettivo – 4. La competenza legislativa a disciplinare il diritto costituzionale ad un bene immobile destinato al culto – 5. Il contributo della Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 24.3.2016

1. Di recente, nel processo costituzionale in via principale (reg. ric. 9.4.2015 n. 47), attivato dal Governo avverso la legislazione regionale della Lombardia in materia di edilizia di culto, si è scaricata tutta la problematicità del rapporto, fisiologicamente antinomico, tra potere pubblico di pianificazione del territorio, da una parte, e pretese private di uno spazio fisico (*rectius*, di un bene immobile) all'interno del quale

¹ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

esercitare e praticare la libertà di culto, dall'altra; una tensione propria del momento legislativo di bilanciamento.

Più specificatamente, in tale vicenda processuale il Governo ha impugnato una molteplicità di disposizioni regionali (art. 70, co. 2, 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quater*, e art. 72, co. 4, 5 e 7, let. e, g, della L.reg. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, come modificati dall’art. 1, co. 1, lettere b, c, della L. reg. 3 febbraio 2015 n. 2 “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”), recanti, in sintesi, dei limiti all’accesso al riparto dei luoghi di culto, ossia alla distribuzione funzionale del suolo.

In questa sede, prescindendo da un’analisi dettagliata delle scelte normative regionali, oggetto dello scrutinio di costituzionalità, intendiamo soffermarci sulle categorie costituzionali sottese al suddetto processo costituzionale, definito con la recente sentenza del 24.3.2016 n. 63, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune di tali limitazioni, irragionevolmente incidenti sulla libertà religiosa *ex art. 19 Cost.*

2. Dalla trama dell’art. 19 Cost. può desumersi un diritto costituzionale *presupposto* dalla stessa libertà religiosa, ossia un diritto fondamentale a pretendere dalla Repubblica, nelle sue articolazioni soggettive, un bene immobile all’interno del quale fisicamente esercitare e praticare tale libertà (*rectius*, diritto costituzionale²); in altre parole un diritto costituzionale a veder generate le condizioni materiali idonee a garantire l’effettività del portato dell’art. 19 Cost.

Non può negarsi, infatti, come tale disposizione abbia nel proprio seno il riconoscimento di una doppia anima: una fisica (urbanistico-edilizia) e una meta-fisica (di contatto con la dimensione divina, pur attraverso comportamenti esteriori e quindi giuridicamente rilevanti), per quanto il suddetto bene immobile³ (sia esso una chiesa, un tempio, una moschea, una stanza o finanche un giardino), costituisca esso stesso il ponte tra le due dimensioni.

Ai presenti fini, al di là del contenuto sostanziale dell’art. 19 Cost., ciò che rileva sono le modalità di esercizio (non solo in forma individuale ma anche) in forma “*associata*” e (non solo in privato ma anche) in “*pubblico*”. Tali modalità, infatti, necessitano di luoghi fisici, senza i quali la libertà religiosa risulterebbe priva del proprio presupposto materiale e quindi compromessa in radice.

In questa logica il diritto di libertà religiosa, nella sua dimensione *personalista*, sia individuale che collettiva (art. 2 Cost.), è preceduto da una domanda di *disponibilità di luoghi*, che prescinde peraltro dai rapporti istituzionali tra lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) o tra lo Stato e le altre Confessioni religiose (art. 8 Cost.), manifestando

² Sulla problematica della qualificazione della libertà religiosa come diritto costituzionale cfr. Ricca, 2008, 423. Per un recente studio sulla cfr. Croce, 2012.

³ Sulla nozione di edificio di culto cfr. Zanchini di Castiglionchio, 1989, 1 ss.; Petroncelli, 1989, 1 ss.

un palese discrimine tra un modello di “autorealizzazione”⁴ in materia religiosa (e quindi un modello di rapporto diretto tra gli individui e le Amministrazioni pubbliche) e un modello istituzionalista (caratterizzato da una mediazione esponenziale degli Enti confessionali).

Non può negarsi come l'intima connessione tra la libertà religiosa e la disponibilità materiale degli edifici di culto⁵ sia emersa da subito nella giurisprudenza costituzionale⁶. Tale connessione è stata ribadita nelle altre due uniche occasioni in cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla specifica materia dell'edilizia di culto⁷.

Tuttavia, non può ritenersi che il profilo della disponibilità dei luoghi sia semplicemente una componente essenziale del diritto costituzionale di libertà religiosa, ossia un profilo interno, evocante un rapporto di *continenza*. Al contrario, risulta necessario valorizzare la consistenza di un'*autonoma* situazione giuridica, generata dalla medesima disposizione costituzionale; in altre parole, può dirsi che l'art. 19 Cost. generi almeno *due* diritti costituzionali, che vivono in un rapporto di *presupposizione*.

In questi termini il diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio di culto può certamente essere qualificato come la dimensione *fisica* della libertà religiosa. La prova dell'*autonoma* consistenza giuridica emerge chiaramente dalle dinamiche procedurali e processuali del rapporto tra individuo e potere pubblico, dalle quali è possibile enucleare un *contenuto minimo essenziale* di tale diritto costituzionale⁸.

Tuttavia, ciò che in questa sede rileva è indagare la consistenza giuridica di tale diritto costituzionale, posto che risulta, ai nostri fini, irrilevante che ognuno preghi, da solo o in piccola compagnia, *a casa propria*⁹.

3. Il diritto costituzionale enucleabile dall'art. 19 Cost., quale *presupposto* della libertà religiosa, *non* ha certamente la consistenza di un diritto soggettivo¹⁰ (né anacronisticamente di un diritto pubblico soggettivo).

Sembra, infatti, necessario superare in via preliminare l'equivoco, derivato da una certa retorica e ideologia costituzionale, secondo il quale vi sarebbe una corrispondenza biunivoca tra i *diritti costituzionali* e il paradigma del *diritto soggettivo*, posta la natura fondamentale, inviolabile ed incompressibile dei diritti costituzionali¹¹.

⁴ Zanotti, 1990, 90. Cfr. anche Tozzi, 2006, 336 ss.

⁵ Su tale problematica si vedano le lucide considerazioni di Roccella, 2008, 124 ss.; Roccella, 2006, 119 ss.

⁶ Cfr. C. Cost. 24.11.1958 n. 59.

⁷ Cfr. C. Cost. 16.7.2002 n. 346; 27.4.1993 n. 195.

⁸ Abbiamo tentato di dimostrare tale assunto in Pignatelli, 2015, 1- 43.

⁹ Sulla irrilevanza, ai fini della problematica della edilizia di culto, della libertà religiosa nella dimensione privata cfr. TAR Veneto, 27.1.2015, n. 91

¹⁰ Come affermato in dottrina. Così, ad esempio, Bolgiani, 2013, 22.

¹¹ Sulla problematica generale sia consentito rinviare a Pignatelli, 2013, *passim*.

Nella storia repubblicana si è progressivamente affermata una pericolosa ideologia dei diritti costituzionali, tuttora vivente, secondo la quale questi sarebbero da tutelarsi esclusivamente nella dimensione del *diritto soggettivo*, pieno ed incondizionato.

Questo modello culturale ha come proprio presupposto la reviviscenza della teoria dell'affievolimento, rispetto alla quale i diritti costituzionali *indegradabili*¹² rappresenterebbero una sorta di *eccezione in resistenza* rispetto al fenomeno giuridico dell'indebolimento del soggetto.

Tuttavia, la teoria dell'affievolimento, su cui si fonda la teorica dei diritti indegradabili (eccezione rispetto a quel modello), è fallace.

In realtà, «alla base del diritto affievolito c'è un equivoco»¹³ e cadendo la teoria dei diritti affievoliti¹⁴ cade anche l'eccezione ad essa, quella dell'indegradabilità dei diritti inviolabili. Ciò che esiste come un *prius* rispetto alla relazionalità in concreto dell'ordinamento è un interesse materiale, intimamente connesso ad un singolo bene della vita (potenzialmente ed eventualmente di rilevanza costituzionale). Tale interesse è pluri-qualificabile (come interesse legittimo o diritto soggettivo), alla luce dell'esistenza (o della inesistenza) di una norma attributiva di un *potere pubblico*.

Soltanto dopo aver verificato l'esistenza e lo spazio di discrezionalità del potere è possibile cogliere l'eventuale consistenza giuridica dei diritti inviolabili, *nella forma dei diritti soggettivi o, più probabilmente, degli interessi legittimi*.

In uno Stato costituzionale sociale, complesso e pluriclasse, l'interesse legittimo, quale sintesi tra interesse pubblico e privato, diviene così la dimensione paradossalmente naturale di un diritto costituzionale nella forma di Stato italiana.

Soltanto in questa logica può comprendersi l'effettiva natura del *diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio di culto*. Il *bisogno materiale* di un edificio deve entrare necessariamente in contatto con l'esercizio di un pubblico potere, attribuito dal Legislatore ad un'Amministrazione, competente a valutare tale bisogno, a ponderarlo quantitativamente, a pianificarlo, bilanciandolo. In sintesi, tale diritto costituzionale *necessita* dell'esercizio di poteri pubblici¹⁵, assumendo la consistenza giuridica dell'*interesse legittimo costituzionale*, da intendersi quindi quale interesse pretensivo ad uno specifico bene della vita, ossia ad un edificio destinabile al culto, conseguibile attraverso l'esercizio di poteri istruttori, valutativi, urbanistico-pianificatori.

Questo diritto costituzionale fondamentale, nella sua forma di interesse legittimo, sembra assumere nella concretezza dell'ordinamento un contenuto essenziale di carattere *collettivizzato*.

¹² Coraggio, 2010, 483 ss.

¹³ Cfr. Scoca, 1989, 8 ss.

¹⁴ Cfr. in senso critico in merito alla teoria dell'affievolimento Mattarella, 2003, 825; Cerulli Irelli, 2009, 8.

¹⁵ Sul rapporto tra art. 19 Cost. e poteri pianificatori BARILE, 1984, affermava: «restano problemi relativi ai piani regolatori comunali, che possono portare di fatto a privilegiare un culto e a penalizzare altri».

Pur essendo, infatti, innegabile come sia formalmente (e processualmente) configurabile un interesse legittimo individuale all'esercizio dei suddetti poteri, tale interesse isolato (di *un* mussulmano o di *un* testimone di Geova a chiedere un immobile destinabile a luogo di culto) sembra esulare dall'alveo del diritto costituzionale *ex art.* 19 Cost., posto che soltanto la *collettivizzazione* del bisogno sociale e della domanda sociale assume la forza materiale per interagire con il pubblico potere e quindi per far attribuire rilevanza costituzionale a tale diritto fondamentale. In sintesi, non sembra configurabile un interesse legittimo costituzionale individuale ma soltanto un *interesse legittimo costituzionale collettivizzato* e quindi un *diritto costituzionale collettivo* ad ottenere un bene destinabile al culto.

Tuttavia, deve precisarsi come tale situazione giuridica non sia riconducibile nell'alveo della categoria classica degli *interessi legittimi collettivi*¹⁶, caratterizzati dall'imputazione soggettiva esclusivamente in capo ad enti esponenziali di gruppi non occasionali e stabili (differenziati dai singoli individui che compongono tale formazione sociale). Nel contenuto minimo essenziale del diritto costituzionale ad un edificio di culto, infatti, possiamo scorgere una de-istituzionalizzazione della nozione di ente esponenziale o comunque della rappresentanza e, quindi, una concezione *destrutturata* del collettivismo degli interessi, conforme alla natura socialmente liquida del bisogno sociale, così che l'interesse legittimo costituzionale dovrà intendersi riferibile (non soltanto agli Enti esponenziali delle Confessioni religiose, alle associazioni private riconosciute a vocazione religiosa ma) anche, più semplicemente, ad un gruppo sociale di persone, pur non strutturato e organizzato, portatori di *interessi omogenei*, posto che è interesse della stessa Amministrazione pubblica, al fine di governare il territorio, far emergere ciò che non si è ancora coalizzato o strutturato (e magari incontrato soltanto in seno ad un procedimento partecipativo).

In questa prospettiva, ferma la suddetta inconferenza della categoria degli *interessi collettivi*, ferma peraltro l'irrilevanza della categoria degli *interessi diffusi*, sembra assumere quindi utilità la categoria degli *interessi plurisoggettivi*¹⁷, come aggregazione di interessi omogenei di una pluralità di individui, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo e ad agire processualmente *uti singuli*, per quanto congiuntamente, nelle forme classiche del ricorso collettivo.

4. Una volta chiarita la consistenza giuridica del diritto costituzionale *presupposto* dall'art. 19 Cost., è necessario ricomporre l'ambito materiale in seno al quale tale situazione giuridica si inserisce e con esso le competenze legislative insistenti sulla materia.

In primo luogo, deve premettersi come l'edilizia di culto *non* sia una materia, in senso proprio, ai sensi dell'art. 117 Cost.

¹⁶ Cfr. *ex plurimis* Caravita, 1982, 187.

¹⁷ Cfr. Cudia, 2012, 92 ss.

Inoltre, non può dirsi riconducibile nell'alveo della competenza legislativa esclusiva statale *ex art. 117, co. 2, let. c)* "Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose", posto che il diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio di culto prescinde (almeno potenzialmente) dai rapporti istituzionalizzati tra Amministrazione e Enti esponenziali, superando lo schermo e la mediazione della rappresentanza dell'apparato confessionale¹⁸.

Al contrario, la copertura materiale della disciplina deve rinvenirsi nella competenza concorrente del "governo del territorio" *ex art. 117, co. 3, Cost.*

Dal diritto vivente della Corte costituzionale si desume in modo chiaro come l'urbanistica e l'edilizia costituiscano non soltanto le radici storiche del "governo del territorio" ma anche, sotto il profilo oggettivo, il suo nucleo duro. Più specificatamente, l'urbanistica e l'edilizia, pur innominate nel testo costituzionale, sono da ricondursi *per incorporazione* nella nozione di "governo del territorio".

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito, in una sorta di logica a scatole cinesi, come l'edilizia, intesa come disciplina dei titoli abilitativi, sia storicamente parte dell'urbanistica e quest'ultima non possa che rientrare in seno al "governo del territorio"¹⁹. In questa sede è sufficiente evidenziare come i profili urbanistico-edilizi siano concepiti quali *species* del *genus*.

Tuttavia, può rilevarsi come esistano degli ambiti che esulano dal suddetto nucleo duro, ovvero dei profili urbanistico-edilizi in senso proprio, per quanto ricondotti nel "governo del territorio". Tra questi ambiti sono annoverabili, ad esempio, l'*edilizia sanitaria*²⁰, intimamente connessa alla tutela della salute, la *riqualificazione urbana*²¹, caratterizzata da fini sociali inclusivi, l'*edilizia pubblica residenziale*²², connessa alla tutela del diritto alla casa.

In questo scenario può dirsi che anche l'*edilizia di culto*, connessa alla tutela del diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio come luogo di preghiera e aggregazione sociale, costituisca una dimensione *ulteriore* del governo del territorio.

5. La Corte costituzionale nella definizione del giudizio in via principale (sentenza 24.3.2016 n. 63), di cui si è detto in apertura, ha dovuto affrontare il cuore delle suddette problematiche.

a) In primo luogo, nella ricostruzione di un quadro preliminare alle singole censure, ha fatto derivare dal principio di laicità -inteso solidamente come «salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale»- l'assunto secondo il quale «il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19

¹⁸ In questo senso cfr. Tozzi, 2006, 339.

¹⁹ Cfr. C. Cost. 1.10.2003 n. 303. In senso analogo cfr. C. Cost. 28.6.2004 n. 196; 14.10.2005 n. 383; 27.7.2005 n. 336.

²⁰ Cfr. C. Cost. 2.4.2009 n. 99; 30.1.2008 n. 15; 23.3.2007 n. 105.

²¹ Cfr. C. Cost. 16.1.2004 n. 16.

²² Cfr. C. Cost. 26.3.2010 n. 121; 23.5.2008 n. 166; 21.3.2007 n. 94; 28.12.2006 n. 451.

Cost.)» e «l'apertura dei luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso, ricade nella tutela garantita dall'art. 19 Cost.».

In tale logica, pur ribadendo un rapporto di continenza tra le due libertà, non è giunta a riconoscerne l'autonomia costituzionale, come argomentato nel paragrafo 2.

b) In secondo luogo, la Corte ha ribadito un modello non *istituzionalista* di libertà religiosa, e con essa di libertà di culto, affermando che l'effettività dell'art. 19 Cost. prescinde dalla stipulazione di un'intesa con lo Stato, posto che le intese (così come il concordato), oggetto di alta discrezionalità politica, non possono costituire la *condicio sine qua non* per l'esercizio della libertà di culto, generandosi in tal senso illegittime discriminazioni.

c) In ogni caso la Corte costituzionale ha premesso, valorizzando proprio la dimensione del potere pubblico di pianificazione, quale sede del bilanciamento, come non possa assicurarsi a ogni confessione un'eguale porzione di suolo, posto che «si dovranno valutare tutti i pertinenti interessi pubblici e si dovrà dare adeguato rilievo all'entità della presenza sul territorio dell'una o dell'altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione».

Tale profilo evoca e presuppone la problematica delle selezioni e della emersione dei bisogni diffusi sul territorio, *rectius*, del momento partecipativo.

d) Deve tuttavia precisarsi come in tale ricomposizione del quadro preliminare la valorizzazione della dimensione del potere e della relatività costituzionale non abbiano portato ad esplicitare la categoria degli interessi legittimi costituzionali, come abbiamo provato a dimostrare nel paragrafo 3.

e) Alla luce di tali assunti, nella disamina dei motivi di ricorso del Governo, sono stati affermati altri principi rilevanti (che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di singole disposizioni):

i) la normativa regionale relativa all'edilizia di culto è certamente riconducibile nell'alveo del "governo del territorio" (art. 117, co. 3, Cost.), essendo di essa una dimensione, come argomentato nel paragrafo 4;

ii) la competenza regionale legislativa in tale materia inibisce al Legislatore regionale uno spazio di indiretta e surrettizia compressione dell'art. 19 Cost., attraverso la previsione di condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto;

iii) la competenza regionale legislativa in tale materia inibisce altresì al legislatore regionale di disciplinare profili propri della sicurezza, dell'ordine pubblico e della pacifica convivenza, di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, let. h).

Non può negarsi come tali principi, al di là della contingenza della vicenda lombarda, impongano un sindacato di costituzionalità (in via incidentale) sulle altre leggi regionali vigenti, caratterizzate diffusamente da scelte difformi rispetto a tale quadro.

L'omissione più vistosa nella legislazione regionale sembra essere quella relativa alla previsione di istituti partecipativi, idonei a selezionare sul territorio gli interessi materiali di spazi di culto, attraverso criteri predeterminati, in una logica razionale di

urbanistica consensuale, quale nucleo duro del diritto costituzionale alla libertà di culto, e quale presupposto necessario per un controllo del territorio.

Riferimenti bibliografici

- Barile P. (1984). *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*. Bologna: Il Mulino.
- Bolgiani I. (2013). *Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*. *www.statoecliese.it*, n. 28/2013
- Caravita B. (1982). *Interessi diffusi e interessi collettivi*. *Dir. soc.*, 187 ss.
- Cerulli Irelli V. (2009). *La giurisdizione amministrativa nella Costituzione*. *Astrid Rassegna*, *www.astrid.eu*, n. 103
- Coraggio L. (2010). *La teoria dei diritti indegradabili: origini e attuali tendenze*. *Dir. proc. amm.*, p. 483 ss
- Croce M. (2012). *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*. Pisa: ETS.
- Cudia C. (2012). *Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo*. Rimini: Maggioli editore.
- Mattarella B.G. (2003). Il provvedimento, in Cassese S. (a cura di). *Trattato di diritto amministrativo*. Roma: Giuffrè, p. 825 ss.
- Petroncelli M. (1989). Edifici di culto acattolico. *Enc. Giur.*, XII, p. 1 ss.
- Pignatelli N. (2013). *La giurisdizione dei diritti costituzionali tra potere pubblico e interesse legittimo: la relativizzazione della inviolabilità*. Pisa: Pisa University Press.
- Pignatelli N. (2015). *La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto*. *www.federalismi.it*, n. 24, p. 1 ss.
- Ricca M. (2008). Art. 19 in Celotto A., Olivetti M., Bifulco R. (a cura di). *Commentario alla Costituzione*. Milano: UTET
- Roccella A. (2006). L'edilizia di culto nella legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005. *Riv. giur. urb.*, p. 119 ss.
- Roccella A. (2008). La legislazione regionale in Persano D. (a cura di). *Gli edifici di culto tra Stato e Confessioni religiose*. Milano: V&P, p. 124 ss.
- Scoca G. (1989). Interessi protetti (dir. amm.). *Enc. giur.*, p. 8 ss.
- Spasiano M.R. (2011). *Diritti fondamentali e giudice amministrativo*. *www.giustizia-amministrativa.it*, p. 1 ss.
- Tozzi V. (2006). Edilizia di culto (libertà delle confessioni) in Botta R. (a cura di). *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*. Napoli: ESI, p. 336 ss.
- Zanchini di Castiglionchio F. (1989). Edifici di culto. *Enc. Giur.*, XII, p. 1 ss.
- Zanotti L. (1990). *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso*. Milano: Giuffrè.